

Federica Pinto

**SULLA COMPETENZA
A CONOSCERE DEL RECLAMO
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DI NOMINA DEGLI ARBITRI**

Estratto

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sez. Spec. in materia di impresa, Ordinanza 8 giugno 2022;
GRAZIANO Pres.; FUCITO rel.; Emoticon s.r.l. c. Cigna Fabio.

Arbitrato - Nomina degli arbitri da parte del Presidente del Tribunale - Reclamo - Competenza.

Al procedimento di nomina degli arbitri disciplinato dall'art. 810 c.p.c. va riconosciuta natura camerale, sì che competente a conoscere del reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il relativo provvedimento pronunciato dal Presidente del Tribunale è la Corte d'appello e non il Tribunale in composizione collegiale.

643

Letti gli atti e i documenti;

osservato che il ricorso in esame domanda la riforma del provvedimento di nomina di arbitro effettuata ai sensi dell'art. 810 c.p.c. dal Presidente di questo tribunale;

rammentato che il procedimento di nomina ex art. 810 c.p.c. è procedimento camerale di competenza monocratica, ancorché espressamente assegnato al Presidente del tribunale, che segue gli artt. 737 e ss. c.p.c.;

letto l'art. 739 c.p.c.;

interpretato lo stesso nel senso che il reclamo, quale provvedimento di riesame nel merito della vicenda attenzionata in prima istanza, differentemente dalla revoca ex art. 742 c.p.c., debba essere deciso dal giudice immediatamente sovraordinato, là dove, disciplinando i casi diversi da quelli propri del giudice tutelare, assegna il re-

clamo delle decisioni del tribunale alla Corte di Appello;

osservato, infatti, che la disciplina specifica dettata per il giudice tutelare, i cui provvedimenti sono reclamati dinanzi al collegio, in materia di diritti della persona non possa essere estesa oltre il caso espressamente considerato nella disposizione, al primo periodo, perché speciale ed espressamente derogata nel prosieguo della disposizione medesima con riguardo ai casi generali, anche in virtù della clausola di applicabilità ex art. 742-bis c.p.c.;

osservato che nel codice di rito sovente l'individuazione della natura collegiale dell'organo giudicante, quando non direttamente regolante la competenza nello ius dicere, ma solo recata per individuare soggettivamente la provenienza del provvedimento, viene letta secondo le regole sulla competenza medesima, per cui nel caso specifico l'art. 739 c.p.c., 1°

TRIBUNALE DI NAPOLI

comma, 2° periodo, deve essere interpretato con l'art. 810 c.p.c., per cui debba intendersi quale provvedimento da impugnare dinanzi alla Corte di Appello il decreto del tribunale nella persona del Presidente dello stesso;

osservato ancora che per principi generali avverso un atto del Presidente del tribunale la competenza verticale a decidere della riforma non possa che essere

dell'organo sovraordinato, potendosi al più discutere sulla natura monocratica o collegiale dell'organo di seconda istanza, ma non sulla qualità dello stesso; che le spese richieste dal reclamato seguono la soccombenza;

p.t.m. dichiara il ricorso inammissibile;

(*Omissis*).

Sulla competenza a conoscere del reclamo avverso il provvedimento di nomina degli arbitri.

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Il regime di provvedimento prima della riforma del 2006. — 2.2. La nuova disciplina prevista dall'art. 810 c.p.c. — 3. Il generale problema della reclamabilità dei provvedimenti pronunciati dal giudice singolo. — 4. La competenza a conoscere del reclamo: alcuni argomenti a sostegno della decisione. — 4.1. Gli argomenti contrari e la loro confutazione. — 5. Osservazioni conclusive.

644

1. *Introduzione.* — L'ordinanza che si annota affronta — risolvendola, a mio avviso, correttamente — una interessante questione, che ha ad oggetto l'individuazione del giudice competente a pronunciarsi in sede di reclamo avverso il provvedimento di nomina degli arbitri reso dal Presidente del Tribunale a norma dell'art. 810 c.p.c.

Nella specie, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla parte e, a motivo della ritenuta inammissibilità, ha affermato: *a*) che il procedimento di nomina *ex art.* 810 c.p.c. segue la disciplina del procedimento camerale (*artt.* 737 ss. c.p.c.) e, quindi, il relativo provvedimento soggiace alla disciplina contenuta nell'art. 739 c.p.c.; *b*) che il reclamo — quale provvedimento di riesame nel merito — va proposto al giudice immediatamente sovraordinato, differentemente dall'istanza di revoca *ex art.* 742 c.p.c.; *c*) che, nel caso specifico, l'art. 739 c.p.c. deve essere interpretato con l'art. 810 c.p.c., per cui competente a conoscere del reclamo avverso il decreto di nomina è la Corte d'appello e non il Tribunale in composizione collegiale come aveva presunto il reclamante.

A ben vedere la questione trattata va inquadrata in un contesto più ampio, giacché essa sottende diversi problemi che verranno affrontati nelle pagine che seguono e che possono essere così sintetizzati: la natura del provvedimento di nomina degli arbitri, se sia esso ascrivibile nel novero dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, e il relativo regime; l'applicabilità dell'art. 739 c.p.c. ai provvedimenti presidenziali; e, infine, la competenza a conoscere del reclamo, che — nell'apparente silenzio della legge — potrebbe spettare alla Corte d'appello o al suo Presidente o, alternativamente, al Tribunale in composizione collegiale.

2. *Il regime del provvedimento prima della riforma del 2006.* — Muovendo dalla prima questione, è bene dire che la disputa in merito al regime del provvedimento presidenziale di nomina degli arbitri ha origini remote. L'originaria formulazione dell'art. 810 c.p.c. prevedeva, come è noto, che, quando a norma del compromesso o della clausola compromissoria la nomina degli arbitri è rimessa alle parti, nell'eventualità in cui

una di esse non vi provvedesse, la parte che intendesse procedere alla costituzione del collegio arbitrale, decorsi venti giorni dalla notifica dell'invito all'altra parte, poteva, mediante ricorso, rivolgersi al Presidente del Tribunale affinché procedesse alla nomina. Quest'ultimo, sentita all'occorrenza l'altra parte, provvedeva con « ordinanza non impugnabile »¹.

Dalla disposizione in esame erano sorte una serie di questioni legate perlopiù alla natura del provvedimento di nomina, ai presupposti per la sua emanazione, alla competenza del Presidente², nonché ai rimedi esperibili avverso l'ordinanza.

Con riguardo alla natura del provvedimento, già nei primi contributi dottrinali si sosteneva che la nomina giudiziale integra un provvedimento sostitutivo della volontà delle parti che, in quanto tale, rientrerebbe nel novero degli atti di volontaria giurisdizione³. Dalla qualificazione *de qua* derivavano alcune conseguenze.

In primo luogo, alcuni avevano affermato che, nonostante il tenore apparentemente contrario della legge, la natura del provvedimento facesse sì che questo si collocasse prima e al di fuori del giudizio vero e proprio, che nella specie sarebbe quello arbitrale, e che pertanto non trovasse applicazione l'art. 101 c.p.c. nel quale è previsto il principio del contraddittorio⁴.

Inoltre, in conformità alla riconosciuta natura del procedimento (e del conseguente provvedimento), si era giunti ad affermare che il Presidente non fosse tenuto a svolgere alcuna verifica in ordine alla validità e all'efficacia del patto compromissorio, essendo il suo controllo limitato: alla materiale esistenza della clausola o del compromesso, alla propria competenza e alla verifica dei presupposti di rito per l'applicazione del procedi-

¹ La stessa disposizione trovava applicazione anche nell'ipotesi in cui dal compromesso o dalla clausola compromissoria emergesse la volontà delle parti di demandare la nomina al Presidente del Tribunale ovvero nell'ipotesi in cui, essendo la nomina rimessa a un terzo, questi non vi avesse provveduto.

² Non è questa la sede per approfondire il dibattito in ordine all'affermata inderogabilità della competenza del Presidente del Tribunale. Sul punto si rinvia a BRIGUGLIO, *Inderogabilità della competenza territoriale ex art. 810 c.p.c.*, in questa *Rivista*, 1993, 422 ss. e alla bibliografia ivi citata.

³ Significative, al riguardo le parole di CARNELUTTI, *Meditazione sul processo divisorio*, in *Riv. dir. proc.*, 1946, II, 28, « anche quando si tratta di nominare, per esempio, un arbitro, in virtù d'una clausola compromissoria, l'interesse delle parti è il medesimo; eppure quante volte non riescono a mettersi d'accordo! E pure in questi casi si finisce per ricorrere al giudice; ma chi non si accorge che la sua funzione, allora, è profondamente diversa da quando accerta un diritto conteso? ». Concordano sulla qualificazione del provvedimento come atto di volontaria giurisdizione, tra gli altri, ALLORIO, *Saggio polemico sulla giurisdizione volontaria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1948, 506; FURNO, *Sulla nomina degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria*, in *Giur. it.*, 1952, I, 2, 40; DENTI, *Note sui provvedimenti non impugnabili nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1954, 10 ss., spec., 22 s.; ANDRIOLI, *Commento al Codice di procedura civile*, vol. IV, Napoli, 1964, 806; REDENTI, voce *Compromesso*, in *Noviss. dig. it.*, vol. III, Torino, 1959, 803.

⁴ ANDRIOLI, *Commento al Codice di procedura civile*, cit., 803; REDENTI, voce *Compromesso*, cit., 803; SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, Milano, 1982, 357; *contra* D'ONOFRIO, *Commento al Codice di procedura civile*, vol. II, Torino, 1957, 482, per il quale la nomina costituisce l'atto iniziale del procedimento contenzioso arbitrale e pertanto ritiene che l'altra parte debba essere sentita, salvo che non sia diversamente disposto nel patto arbitrale.

TRIBUNALE DI NAPOLI

mento (notifica dell'invito rivolto alla controparte a nominare gli arbitri, decorrenza del termine di venti giorni ecc.)⁵.

Per quanto concerne, invece, la questione dell'individuazione dei rimedi esperibili avverso l'ordinanza del Presidente, nonostante l'espressa previsione di non impugnabilità, su di essa si è a lungo dibattuto⁶.

Ad avviso degli interpreti il problema si poneva in termini diversi a seconda che il Presidente del Tribunale avesse o meno provveduto a nominare gli arbitri. Questo perché mentre nel primo caso si riteneva che la parte avesse comunque la possibilità di eccepire l'irregolare costituzione del collegio nel corso del giudizio arbitrale e, successivamente, proporre impugnazione per nullità avverso il lodo a norma dell'art. 829, comma 1°, n. 2, c.p.c.⁷, diversamente, in caso di diniego del provvedimento, la stessa non disponeva di alcun rimedio, potendo al più riproporre l'istanza non essendovi preclusioni in tal senso. Sennonché si sosteneva che la mera riproposizione, peraltro allo *stesso* giudice, non fosse sufficiente a tutelare l'effettività della volontà compromissoria⁸.

Sulla scorta di tali rilievi la giurisprudenza giunse, in un primo momento, ad ammettere il reclamo (camerale) esclusivamente avverso il provvedimento negativo⁹.

Tale soluzione non incontrò il favore della dottrina maggioritaria, ad avviso della

⁵ ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, cit., 805; FURNO, *Sulla nomina degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria*, cit., 40; SATTA, *Commentario al Codice di procedura civile*, vol. IV, Milano, 1959, 254; VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, Milano, 1971, 421.

⁶ L'opinione maggioritaria esclude da sempre la proponibilità del ricorso straordinario per Cassazione avverso il provvedimento di nomina degli arbitri non avendo la stessa carattere decisorio ed essendo insuscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata. In particolare, v. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, vol. I, Padova, 2012, 394; GIOVANNUCCI ORLANDI, in AA.VV., *Arbitrato*, diretto da Carpi, Bologna, 2012, 228; contra VAROTTI, *I poteri del presidente del tribunale in sede di nomina dell'arbitro e l'impugnabilità del provvedimento*, in *Giur. merito*, 1991, 292. In giurisprudenza, prima della riforma del 2006, Cass., 11 febbraio 1998, n. 1413, in *Foro it.*, 1998, I, 740; Cass., 14 aprile 1994, n. 3513, in questa *Rivista*, 1994, 703; Cass., 5 marzo 2002, n. 3129, in *Dir. e prat. soc.*, 2002; Cass., 19 gennaio 2006, n. 1017, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce Arbitrato, n. 5. Dopo la riforma, Cass., 18 maggio 2007, n. 11665, in questa *Rivista*, 2007, 397; Cass., 9 luglio, 2018, n. 18004, in *Ilprocessocivile.it.*, 2018, con nota di SALERNO. Più discussa in dottrina e in giurisprudenza era, ed è ancor oggi, la questione relativa all'ammissibilità del regolamento di competenza. Ammettono l'esperibilità di tale rimedio: DIMUNDO, *Il mandato ad arbitrare, la capacità, la responsabilità*, in Alpa (a cura di), *L'arbitrato profili sostanziali*, Torino, 1999, 476; GHIRGA, sub art. 5 [art. 810 c.p.c.], in Tarzia-Luzzatto-Ricci (a cura di), *Legge 5 gennaio 1994, n. 25*, Padova, 1995, 51; GROSSI, *Sul conflitto di competenza tra Presidenti del Tribunale per la nomina dell'arbitro ex art. 810 c.p.c.*, in questa *Rivista*, 2007, 404 s. In senso sfavorevole, VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2015, 94, che ammette il reclamo ma non il ricorso al regolamento di competenza.

⁷ PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, cit., 599 ss.; MARINUCCI, *L'impugnazione del lodo arbitrale dopo la riforma. Motivi ed esito*, Milano, 2009, 111 ss.; GHIRGA, sub art. 5 [art. 810 c.p.c.], cit., 49.

⁸ Sul punto, LANFRANCHI, *Nomina degli arbitri e diritto all'arbitrato*, in questa *Rivista*, 1994, 722, secondo il quale la reiterazione del provvedimento negativo poteva comportare una lesione al diritto dell'arbitrato. Nello stesso senso anche, GHIRGA, sub art. 5 [art. 810 c.p.c.], cit., 51.

⁹ App. Torino, 15 gennaio 1951, in *Giur. it.*, 1952, I, 2, 40 con nota critica di FURNO, *Sulla nomina degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria*; App. Torino, 23 ottobre 1951, in *Temi*, 1952, 24; App. Torino, 31 dicembre 1952, in *Giur. it.*, 1953, I, 2, 193. Contro l'idea della reclamabilità *secundum eventum litis* furono avanzate diverse obiezioni. In primo luogo, si affermava che tale

quale l'espresso riferimento alla "non impugnabilità" del provvedimento precludeva anche la possibilità di reclamo¹⁰. All'assenza di rimedi per la parte in caso di diniego del provvedimento, i sostenitori della irreclamabilità replicavano che la stessa, oltre a poter riproporre l'istanza, potesse pur sempre instaurare un autonomo giudizio a cognizione piena per far dichiarare la nullità del provvedimento negativo¹¹.

Nonostante i rilievi della dottrina, la giurisprudenza a distanza di pochi anni giunse ad estendere la soluzione della reclamabilità anche al caso in cui il Presidente avesse provveduto alla nomina degli arbitri, ritenendo che la non impugnabilità del provvedimento dovesse essere limitata al merito del provvedimento stesso, cioè alla scelta delle persone dell'arbitro o degli arbitri da nominare, e non potesse estendersi a qualsiasi violazione di legge che nel provvedimento poteva riscontrarsi^{12 13}.

Infine, sul punto, intervenne la Suprema Corte, la quale, valorizzando il carattere non decisorio dell'ordinanza di nomina, ne affermò definitivamente l'irreclamabilità¹⁴.

interpretazione confliggeva con il dato letterale, dal momento che l'art. 810, co. 2, c.p.c. non faceva esclusivo riferimento al provvedimento di *nomina* da parte del Presidente; inoltre, si osservava che, per sua natura, il reclamo avverso i provvedimenti di volontaria giurisdizione, comportasse sempre una sostituzione del giudice superiore all'inferiore nel potere dovere di decidere l'istanza, come se l'atto reclamato non fosse stato compiuto, e quindi senza riguardo al suo contenuto positivo o negativo. Sul punto DENTI, *op. cit.*, 23.

¹⁰ ANDRIOLI, *Commento*, cit., IV, 805; FURNO, *op. cit.*, 40; SATTA, *Commentario*, cit., 255; SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, cit., 362; ALLORIO, *A proposito della non impugnabilità di provvedimento presidenziale di nomina di arbitro*, in *Giur. it.*, 1956, I, 2, 39; MICHELI, *In tema di impugnabilità e di revocabilità dell'ordinanza presidenziale ex articolo 810 codice di procedura civile*, in *Giur. it.*, 1957, I, 2, 259 ss.; LANFRANCHI, *Nomina degli arbitri e diritto all'arbitrato*, cit., 722. In senso contrario, BIAMONTI, voce *Arbitrato*, in *Enc. dir.*, vol. II, Milano, 1958, 916; VECCHIONE, *Impugnabilità del provvedimento presidenziale di nomina di un arbitro*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, II, 122.

¹¹ Si tratta di un procedimento che mira all'accertamento della nullità dell'atto e, pertanto, non può che svolgersi innanzi al giudice ordinario in sede contenziosa. Sul punto, con riferimento più in generale ai provvedimenti di volontaria giurisdizione, LIEBMAN, *Impugnazione in sede contenziosa del provvedimento di giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, II, 95 ss.; con specifico riferimento al provvedimento di nomina degli arbitri, DENTI, *op. cit.*, 23; ALLORIO, *A proposito della non impugnabilità di provvedimento presidenziale di nomina di arbitro*, cit., 1079 ss.; SCHIZZEROTTO, *Dell'arbitrato*, cit., 363. Diversamente, LANFRANCHI, *Nomina degli arbitri e diritto all'arbitrato*, cit., 723, il quale, interrogandosi sulla natura di tale azione con riferimento all'ipotesi di rigetto dell'istanza di nomina, riteneva che si trattasse di un'azione costitutiva (per analogia con quella prevista dall'art. 2932 c.c.).

¹² App. Milano, 7 novembre 1955, in *Giur. it.*, 1957, I, 2, c. 258, con nota critica di MICHELI, cit.; in *Riv. dir. proc.*, 1956, 122, con nota adesiva di VECCHIONE, cit.

¹³ Quanto alla competenza, tema che sarà affrontato nei paragrafi successivi, si noti sin d'ora che le tutte sentenze che si sono pronunciate a favore della reclamabilità del provvedimento di nomina hanno affermato che tale reclamo debba essere diretto al Presidente della Corte d'appello.

¹⁴ Cass., 27 luglio 1957, n. 3167, in *Foro it.*, 1957, I, 1618; nonché in *Giust. civ.*, 1957, I, 2097, con nota critica di BARBA, *Dell'impugnazione dell'ordinanza di nomina degli arbitri e di altre questioni in tema di arbitrato*. Nella sentenza ora richiamata si esclude la possibilità di proporre reclamo avverso l'ordinanza di nomina, non tanto sulla base dell'affermata non impugnabilità del provvedimento, bensì in base alla considerazione che trattandosi di un provvedimento pronunciato dal giudice monocratico non troverebbero applicazione le norme sul procedimento camerale. Sulla reclamabilità dei provvedimenti emanati dal giudice mono-

TRIBUNALE DI NAPOLI

La soluzione sostenuta dalla dottrina dominante e, infine, accolta dalla giurisprudenza poteva ritenersi condivisibile in un contesto in cui la legge prevedeva l'espressa non impugnabilità del provvedimento. Infatti, come si vedrà, il reclamo ha natura di gravame, con riferimento ai provvedimenti pronunciati nell'ambito della volontaria giurisdizione (v. *infra* § 4.1). Laddove, quindi, si escluda l'impugnabilità del provvedimento, è chiaro che — trattandosi di un atto di volontaria giurisdizione — si vuole negare la sua reclamabilità. Qualsiasi altra interpretazione, seppur fondata su ragioni di "giustizia sostanziale" (evitare il pregiudizio che la parte subirebbe in caso di provvedimento negativo), era quindi, in quel contesto, da considerarsi *contra legem*.

2.2. *La nuova disciplina prevista dall'art. 810 c.p.c.* — In questa situazione di incertezza in ordine ai rimedi esperibili avverso il provvedimento di nomina è intervenuto il legislatore che, con D.lgs., 2 febbraio 2006, n. 40, ha inciso anche sulla norma in esame¹⁵. Tra le diverse innovazioni ve ne è una particolarmente significativa in tema di nomina giudiziale: l'eliminazione del riferimento all'ordinanza « non impugnabile ».

A questa se ne affiancano altre due: a) viene meno la previsione che consentiva al Presidente del Tribunale di emettere il provvedimento, se necessario, previa audizione delle parti¹⁶, e b) si stabilisce che quest'ultimo possa procedere alla nomina solo se la

cratico v. *infra* § 3. In un analogo ordine di idee, ma in tempi relativamente più recenti, App. Catania, 15 gennaio 1990, in *Riv. dir. civ.*, 1993, II, 129 e App. Roma, 30 settembre 1989, in *Giur. merito*, 1991, 275.

¹⁵ Il legislatore era peraltro già intervenuto sull'art. 810 c.p.c., sebbene riguardo ad altro profilo rispetto a quello qui considerato: l'art. 5, l. 5 gennaio 1994, n. 25, ha infatti sostituito il criterio principale di determinazione della competenza territoriale del Presidente del Tribunale, basato sul luogo di stipula del compromesso o della clausola compromissoria, con quello della sede dell'arbitrato. Sull'opportunità di tale scelta v., fra tutti, BRIGUGLIO, sub *art. 810*, in Briguglio-Fazzalari-Marengo (a cura di), *La nuova disciplina dell'arbitrato*, Milano, 1994, 40.

¹⁶ Considerato l'oggetto dell'indagine che il Presidente è chiamato a effettuare ai fini della nomina, alcuni autori hanno ritenuto che il venir meno dell'inciso che prevedeva la possibile audizione delle parti rappresenti una conferma del fatto che in tale procedimento non vi è necessità di instaurare alcun contraddittorio in senso tecnico giuridico. Secondo questi autori, ancor oggi spetterebbe al giudice la valutazione in ordine all'opportunità di instaurarlo. Sul punto, VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, cit., 93; PUNZI, *Disegno sistematico*, cit., 392; DIMUNDO, *Il mandato ad arbitrare, la capacità, la responsabilità*, cit., 474. Al contrario, altri sostengono che il venir meno della formula dovrebbe interpretarsi nel senso che con la riforma il legislatore abbia voluto eliminare la valutazione discrezionale del Presidente del Tribunale, imponendogli sempre e comunque di stimolare previamente il contraddittorio. In questo senso BOVE, *La giustizia privata*, Milano, 2018, 94. Sull'importanza dell'attuazione del contraddittorio nei procedimenti camerale in generale, v. GHIRGA, *il procedimento per irregolarità della gestione sociale*, Padova, 1994, 193 e 286. Distinguono a seconda che vi sia o meno un controinteressato, riconoscendo come necessaria l'attuazione del contraddittorio solo nel primo caso, CIPRIANI, *Procedimento camerale e diritto di difesa*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 195; MANDRIOLI, *Il diritto di difesa nei procedimenti ad iniziativa ufficiosa e/o camerale*, in *Giur. it.*, 1974, I, 1, 95 ss. Sull'importanza del "diritto ad essere sentiti" dall'autorità giudiziaria anche nei procedimenti camerale unilaterali, TROCKER, *Processo civile e Costituzione*, Milano, 1974, 385 e 403. Tra le diverse interpretazioni proposte con riguardo al provvedimento di nomina, si ritiene preferibile quella più rigorosa, che elimina il riferimento alla valutazione discrezionale del Presidente, imponendogli di ascoltare l'altra parte. Ciò per due ordini di motivi. Il primo, si fonda sulla valenza garantistica del contraddittorio che ne impone il suo rispetto in tutte le manifestazioni processuali. Il secondo, invece trae spunto da un recente studio, nel quale si

convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente e non prevede un arbitrato estero¹⁷.

L'eliminazione del riferimento alla non impugnabilità dell'ordinanza ha aperto, secondo alcuni autori, la strada all'affermazione della reclamabilità del provvedimento (sia esso positivo o negativo), a norma dell'art. 739 c.p.c.¹⁸.

Tuttavia, tale soluzione non è idonea ad assorbire tutti i problemi che si pongono con riguardo ai rimedi esperibili avverso il provvedimento di nomina, primo fra tutti quello dell'applicabilità della disciplina del reclamo camerale anche ai provvedimenti presidenziali e, successivamente, quello affrontato nella pronuncia *de qua*, ossia a chi spetti in tali casi la competenza a conoscere del reclamo.

Per poter risolvere tali questioni si ritiene necessaria un'indagine che avrà ad oggetto alcune norme sui procedimenti camerale, in particolare gli artt. 739 e 742-bis c.p.c., e la loro applicabilità rispetto al procedimento previsto dall'art. 810 c.p.c.

3. *Il generale problema della reclamabilità dei provvedimenti pronunciati dal giudice singolo.* — In via di premessa, è bene sottolineare che, nonostante il legislatore del 1942 non abbia indicato quali sono i procedimenti che devono svolgersi in camera di consiglio¹⁹, la dottrina pressoché unanime ritiene che il procedimento di cui agli artt. 737 ss.

esaminano le situazioni oggetto della giurisdizione c.d. non contenziosa e si afferma che esse hanno un peso considerevole nella vita delle persone, non inferiore a quelle che si è soliti denominare diritti. Muovendo da tale premessa si giunge alla condivisibile conclusione che le tecniche di tutela giurisdizionale non possono essere meno attente di quelle destinate ai tradizionali diritti. Ciò non vuol dire che i modelli processuali devono coincidere ma che una qualsiasi riduzione di garanzie va giustificata in maniera rigorosa (TURRONI, *I procedimenti camerale « senza diritti »*, Torino, 2018, 1 ss., spec. con riguardo alle nomine 202 s.).

¹⁷ Oltre ad effettuare le verifiche previste, è opinione comune che il giudice debba anche accertare se ricorrano i presupposti cui la legge subordina il suo intervento, la regolarità formale del ricorso e la legittimazione dell'istante. Gli è invece preclusa la possibilità di indagare sulla validità della convenzione, dal momento che siffatta valutazione spetta esclusivamente al collegio arbitrale. Cfr. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, cit., 93. Sul punto, v. anche MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, vol. II, Milano, 2018, 19, per il quale le novità introdotte nel 2006, in merito alle verifiche che il Presidente deve svolgere e all'eliminazione del riferimento alla non impugnabilità, fanno pensare che non ci si trovi più in presenza di un caso di vera e propria giurisdizione volontaria, bensì di una cognizione sommaria sulla natura giuridica della convenzione.

¹⁸ Sul punto, RUFFINI-GRADI, sub art. 810, in Benedettelli - Consolo - Radicati di Brozolo (a cura di), *Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale e internazionale*, Milano, 2017, 154 s.; BOVE, *La giustizia privata*, Milano, 2018, 94 s.; PUNZI, *Disegno sistematico*, cit., 599 ss.; GIOVANNUCCI ORLANDI, *Arbitrato*, diretto da Carpi, Bologna, 2012, 227; BERGAMINI, sub art. 810, in Briguglio-Capponi (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, vol. III, 2, Padova, 2009, 598; GROSSI, *Sul conflitto di competenza tra Presidenti del Tribunale per la nomina dell'arbitro ex art. 810 c.p.c.*, in questa *Rivista*, 2007, 404. In senso contrario, LA CHINA, *L'arbitrato: il sistema e l'esperienza*, Milano, 2011, 90, che nega la sua impugnabilità e reclamabilità « se non si vuol fare della procedura lo sfogo d'ogni capriccio degli scontenti, impegnati *ut lites sint immortales* » e NELA, sub art. 810, in Chiarloni (a cura di), *Le recenti riforme del processo civile*, Bologna, 2007, 1666 ss.

¹⁹ Diversamente, il codice del 1865 prevedeva all'art. 778 quali fossero i casi in cui si provvede in camera di consiglio, ossia quelli « a) in materia di giurisdizione volontaria, salvo che la legge stabilisca diversamente; 2) nelle altre materie da trattare senza contraddittore; 3) negli altri casi determinati dalla legge ».

TRIBUNALE DI NAPOLI

c.p.c. debba essere utilizzato, anche se non esclusivamente, nell'esercizio della volontaria giurisdizione²⁰.

Senonché, si dubitava della possibilità di applicare tali norme in caso di procedimenti camerale monocratici. Non perché si negasse la necessaria correlazione tra giurisdizione volontaria e procedimento camerale ma perché la dottrina classica riteneva che la formula "camera di consiglio" — richiamata dall'art. 742-bis per definire l'ambito di applicazione del procedimento camerale — si riferisse ai soli provvedimenti pronunciati da organi collegiali. Veniva di conseguenza affermata l'inapplicabilità del procedimento camerale al di là di tali ipotesi, fatta eccezione per i casi in cui la legge lo prevedeva espressamente (come è per l'ipotesi del procedimento avanti al giudice tutelare e negli altri casi in cui vengono richiamati gli artt. 737 ss. c.p.c.)²¹. Per le stesse ragioni si dubitava della possibilità di proporre reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso i provvedimenti pronunciati dal Presidente del Tribunale²².

All'opinione ora riferita se ne contrapponeva un'altra che attribuiva, invece, un diverso significato all'espressione "camera di consiglio", da intendersi quale procedimento che si svolge senza udienza pubblica²³.

In questa prospettiva, l'espressione "camera di consiglio" veniva intesa in una

²⁰ Vi sono, infatti, anche « procedimenti in camera di consiglio che non sono volontari e procedimenti volontari che non si svolgono in camera di consiglio » (LAUDISA, voce *Procedimenti in Camera di consiglio*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988, 1). In questo senso, SATTA, *Commentario*, cit., 20; ANDRIOLI, *Commento*, cit., 429; VOCINO, *L'efficacia dei provvedimenti di giurisdizione volontaria*, in *Atti del III Congresso internazionale di diritto processuale civile*, Milano, 1969, 497; FAZZALARI, *La giurisdizione volontaria*, Padova, 1953, 51. In senso contrario, MONTELEONE, voce *Camera di Consiglio (diritto processuale civile)*, in *Noviss. dig. it.*, Appendice, vol. I, Torino, 1980, 986 s., per il quale la specialità del procedimento non può distinguersi dalla specialità della materia, pertanto, il procedimento in camera di consiglio deve essere utilizzato esclusivamente nell'esercizio della di giurisdizione volontaria.

²¹ Sul punto, MICHELI, *Significato e limiti della giurisdizione volontaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1957, 548; ID., *In tema di impugnabilità e revocabilità dell'ordinanza presidenziale ex art. 810 codice di procedura civile*, cit., 260 s. In giurisprudenza, negavano l'applicazione del procedimento camerale e la conseguente reclamabilità dei provvedimenti pronunciati dal giudice monocratico: Cass., 20 dicembre 1982, n. 7052, in *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Titoli di credito*, n. 51; Cass., 28 ottobre 1993, n. 10737, in *Giust. civ.*, 1994, I, 368.

²² Sul punto, JANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 1995, 62, il quale distingue tra i provvedimenti del giudice unico che per legge sono espressamente reclamabili (artt. 750, co. 3; 319 e 359 c.c.; 1473 e 1474 c.c.) e quelli per i quali il reclamo non è previsto. Secondo l'autore i primi hanno una caratteristica comune, costituita dalla circostanza che essi riguardano « un conflitto di interessi o di apprezzamenti tra soggetti determinati » (a tal proposito, l'a. richiama l'opinione di FRANCHI, *Irreclamabilità e disapplicazione della nomina dei liquidatori sociali in sede di volontaria giurisdizione*, in *Giur. it.*, 1958, I, 1, 1337). Con riguardo ai secondi, invece, ritiene che si tratti di provvedimenti emessi senza esprimere un giudizio e senza risolvere questioni, in base alla constatazione di una situazione di fatto non controversa o in sostituzione di un'attività negoziale dovuta dalle parti in base ad una norma certa e, comunque, quando ricorre una particolare urgenza e il provvedimento ha carattere provvisorio e interinale. Ma vedi diversamente JANNUZZI-LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004, 29.

²³ REDENTI, *Diritto processuale civile*, vol. III, Milano, 1957, 354, il quale afferma « anche se il giudice debba o voglia sentire direttamente gli interessati od altri informatori od esperti, tutto si svolge tra le mura del suo "gabinetto" », e, aggiunge, che il procedimento quindi « può trovar luogo qual che sia il giudice (organo), con ufficio collegiale o meno, anche se qualche

duplice accezione: da un lato, come luogo nel quale il giudice delibera i suoi provvedimenti e si contrappone « alla (sala di) *udienza* in cui si svolge di regola l'attività del giudice stesso (ascoltazione delle parti e raccoglimento delle prove) nonché agli altri luoghi nei quali l'attività medesima può esplicarsi »²⁴; dall'altro, come un « complesso di procedimenti retti da un gruppo di regole comuni, affatto divergenti da quelle tipiche dell'ordinario processo di cognizione »²⁵. Interpretata in questi termini l'espressione si riferirebbe anche ai procedimenti camerali monocratici, con la conseguenza che i provvedimenti emessi a definizione dei medesimi sarebbero reclamabili a norma dell'art. 739 c.p.c.²⁶.

Tale ultima opinione può dirsi ad oggi prevalente. E infatti a partire dagli anni '90 la giurisprudenza ha affermato che l'art. 742-*bis* nel delimitare l'ambito di applicazione del procedimento camerale include al suo interno anche i procedimenti che si svolgono innanzi all'organo monocratico e, di conseguenza, è giunta ad ammettere la reclamabilità dei provvedimenti camerali del giudice singolo, non operando distinzioni in base alla composizione collegiale o meno dell'organo giudicante di prima istanza²⁷.

disposizione sembri presupporre il collegio ». In un analogo ordine di idee, FAZZALARI, *La giurisdizione volontaria*, cit., 51, nt. 2; JANNUZZI-LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, cit., 29; BARBA, *Dell'impugnazione dell'ordinanza di nomina degli arbitri e di altre questioni in tema di arbitrato*, cit., 2100. In questo senso, già CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, 3^a ed., Napoli, 1923, 1231, che sosteneva che « quando la legge parla di "trattazione in camera di consiglio" intende solo contrapporre questo modo particolare di trattare le cause a quello comune *che si svolge all'udienza* ».

²⁴ D'ONOFRIO, voce Camera di Consiglio (diritto processuale civile), in *Noviss. dig. it.*, Torino, 1958, 986 s.

²⁵ MONTELEONE, voce Camera di Consiglio (diritto processuale civile), cit., 986.

²⁶ *Ex multis*, CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile*, vol. III, Roma, 1951, 180; FAZZALARI, *L'ordine di convocazione dell'assemblea e la sua reclamabilità*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, II, 185; Id., voce Giurisdizione volontaria (Dir. proc. civ.), in *Enc. dir.*, vol. XIX, Milano, 1970, 369. Tra gli argomenti utilizzati dagli autori per affermare l'equiparazione tra cameralità c.d. "vera" e "falsa" vi sono: 1) l'art. 742-*bis*, il quale non limita l'applicabilità delle norme sui procedimenti in camera di consiglio, comprese quelle dell'art. 739 c.p.c., ai provvedimenti collegiali; 2) in base all'esistenza di un principio generale di impugnabilità di qualsiasi provvedimento, considerando l'assenza di qualsiasi differenza formale o stanziale tra la cognizione del giudice singolo e di quello collegiale in tema di giurisdizione volontaria; 3) dal comma 3°, dell'art. 750 c.p.c., che prevede il reclamo al Presidente della Corte d'appello contro l'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale impone la cauzione all'erede o al legatario, si ricava una regola generale da osservare per gli altri provvedimenti della stessa natura. Per una tesi intermedia, che distingue fra cameralità "vera" del pretore e "falsa" del giudice singolo di Tribunale, cfr. FRANCHI, *Irreclamabilità e disapplicazione della nomina dei liquidatori sociali in sede di volontaria giurisdizione*, in *Giur. it.*, 1958, I, 1, 1337; Id., *Nomina di curatore di eredità giacente e reclamo*, *ivi*, 1962, I, 2, 501.

²⁷ Tuttavia, osserva correttamente DI MURO, *I provvedimenti camerali monocratici: ammissibilità del reclamo e individuazione del giudice competente*, in *Giur. it.*, 2001, 925, non si rinvencono in giurisprudenza, confutazioni critiche e *revirements* consapevoli del vecchio orientamento dominante. E, infatti, nelle più recenti pronunce la reclamabilità avverso i provvedimenti monocratici semplicemente non è posta in discussione. Perfino quando i dubbi sulla reclamabilità si sono fatti più consistenti, i medesimi non sono stati più risolti interrogandosi circa l'applicabilità o meno dell'art. 739 c.p.c. alla "pseudo-cameralità" monocratica, bensì affrontati caso per caso, alla luce della natura giuridica di ciascun singolo procedimento camerale e delle specifiche norme ad esso applicabili.

TRIBUNALE DI NAPOLI

I rilievi svolti dalla giurisprudenza a sostegno di tale soluzione si basano sul fatto che la reclamabilità costituisce un « principio generale applicabile a prescindere dalla composizione, collegiale o no, dell'organo giudicante di prima istanza e che non sembri in effetti ragionevole, secondo quanto osservato dalla dottrina più recente, operare distinzioni fra cameralità "vera" (quella cioè corrispondente alla collegialità dell'organo stesso) e "falsa" (quella cioè monocratica o pseudo-cameralità) in forza di una distinzione, come quella basata appunto sulla composizione anzidetta, per nulla centrale nella disciplina del rito camerale ed in progressiva perdita di importanza nell'intero ambito della giurisdizione civile »²⁸.

Una volta affermata la generale applicabilità delle norme di cui agli artt. 737 ss. e la reclamabilità dei provvedimenti pronunciati dal giudice singolo, è possibile passare all'esame del provvedimento pronunciato del Presidente del Tribunale a norma dell'art. 810 c.p.c.

Trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione, e come detto dinanzi, costituendo gli artt. 737 ss. c.p.c. il diritto comune dell'attività di giurisdizione volontaria²⁹, deve ritenersi senz'altro applicabile sia al decreto di nomina che di diniego l'art. 739 c.p.c.³⁰.

4. *La competenza a conoscere del reclamo: alcuni argomenti a sostegno della decisione.* — Ammesso in questi termini il reclamo camerale è bene esaminare, innanzitutto, la norma che lo disciplina, ossia l'art. 739 c.p.c. Tale norma, nel prevedere che contro i provvedimenti del giudice tutelare il reclamo si deve proporre innanzi al collegio, mentre per quelli del Tribunale innanzi alla Corte d'appello, ha fatto sorgere alcuni problemi interpretativi.

In particolare, uno dei problemi sui quali ancora ci si interroga (oltre a quello già affrontato in precedenza che investe la stessa ammissibilità del reclamo) è quello della competenza a conoscere dei reclami avverso i decreti pronunciati dal giudice monocratico e, quindi, anche, dal Presidente del Tribunale, ipotesi che la norma citata non prende in considerazione. L'esclusione si giustifica probabilmente in ragione del fatto che, come si è detto, in passato si riteneva che la norma *de qua* si applicasse ai soli provvedimenti ivi citati, salvi i casi espressamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, i provvedimenti di cui agli artt. 749 e 750 c.p.c.), nei quali il legislatore, oltre ad aver ammesso il reclamo, ha anche stabilito quale sia il giudice competente a conoscerne.

²⁸ Cass., 20 agosto 2003, n. 12223, in *Foro it.*, I, 2826, che ammesso il reclamo avverso il decreto emesso dal giudice monocratico di Tribunale sul ricorso dell'interessato, proposto ex art. 30, comma sesto, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari. In seguito, Cass., 8 aprile 2004, n. 6938, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 2005, 149; Cass., 25 giugno 2004, n. 11862, in *Riv. dir. intern. priv. e proc.*, 2006, 498; Cass., 6 agosto 2010, n. 18427, in *Giust. civ.*, Mass. 2010, 7-8, 1097; Cass., 19 agosto 2010, n. 18737, in *Giust. civ.*, Mass. 2010, 7-8, 1106.

²⁹ Sull'applicazione degli artt. 737 ss. al procedimento di nomina degli arbitri, v., in senso favorevole, BOVE, *Giustizia privata*, cit., 95, il quale ritiene che, in assenza di un'esplicita previsione al riguardo, la decisione del Presidente debba assumere la forma del decreto. Dubbioso sul punto, v. anche VERDE, *Lineamenti*, cit., 92. In senso contrario, GIOVANNUCCI ORLANDI, sub art. 810, cit., 272; LA CHINA, *L'arbitrato*, cit., 90; PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, cit., 602, ad avviso dei quali il provvedimento presidenziale — anche nel silenzio della legge — assume la forma dell'ordinanza.

³⁰ Sul punto, SALVANESCHI, *Arbitrato*, Bologna, 2014, 241 s.

Una previsione analoga alle norme ora citate non sussiste con riferimento al decreto di nomina degli arbitri, dal momento che l'art. 810 c.p.c. non prevede esplicitamente la possibilità di reclamo e questa si ricava solo in via interpretativa. Il problema quindi del giudice competente resta aperto.

Il provvedimento in epigrafe afferma, sulla base di una lettura sistematica delle norme sul procedimento camerale, che la competenza a decidere sul reclamo spetti alla Corte d'appello. Ed invero, a favore di una simile lettura, sembrerebbero deporre una serie di argomenti.

In primo luogo, dall'art. 739 c.p.c. si ricava il principio generale per cui il reclamo va proposto al giudice superiore rispetto a quello che ha pronunciato il decreto impugnato³¹. Tale principio applicato al caso di specie porta dunque ad affermare che competente a conoscere del reclamo in tali casi deve essere la Corte d'appello.

Non osta a tale interpretazione il riferimento — contenuto nell'art. 739 c.p.c. — al giudice tutelare, i cui provvedimenti sono reclamabili innanzi al Tribunale in composizione collegiale. Tale riferimento, oltre ad essere « fuori tempo e fuori luogo »³², non è suscettibile di interpretazione estensiva. Dire che il principio dettato dall'art. 739 c.p.c. « in ordine alla competenza della Corte d'Appello relativamente ai provvedimenti del tribunale riguarda soltanto i provvedimenti collegiali, vigendo per i provvedimenti camerali del giudice singolo del tribunale il diverso principio della competenza del collegio del medesimo tribunale, urta, sul piano esegetico, con il tenore letterale della norma da ultimo citata, là dove questa prevede il reclamo innanzi alla Corte d'appello con la sola eccezione dei decreti del giudice tutelare »³³.

E, infatti, l'espressione « giudice tutelare » contenuta nella norma non si riferisce all'ufficio giudiziario che ne esercita le funzioni (prima si trattava del pretore, oggi il Tribunale in composizione monocratica) ma alle funzioni stesse³⁴. Solo per i provvedimenti pronunciati dal Tribunale in funzione di giudice tutelare continuerebbero dunque a valere le regole circa il reclamo, ripartito in tali casi tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni secondo quanto disposto dagli artt. 41 e 45 disp. att. c.c.³⁵.

³¹ ANDRIOLI, *Commento*, cit., 447; FAZZALARI, *La giurisdizione volontaria*, cit., 106 ss.; LAUDISA, voce *Procedimenti in Camera di consiglio*, cit., 8; GIANNOZZI, *Il reclamo nel processo civile*, Milano, 1968, 196.

³² SATTA, *Commentario*, cit., 34 s., il quale commentando l'art. 739 c.p.c. affermava: « con la consueta sciatteria, la disposizione in esame nella sua prima parte prevede l'impugnazione dei decreti del giudice tutelare. Probabilmente, anzi certamente, la confusione deriva dal fatto che nel precedente codice l'art. 782 prevedeva, con disposizione autonoma che aveva una corrispondenza nell'elenco delle materie da trattare in camera di consiglio (art. 778), l'ipotesi che la competenza in materia di giurisdizione volontaria spettasse al pretore. Il nuovo legislatore non ha tenuto conto del fatto che l'elenco era stato ommesso, e che quindi parlare in questa sede di giudice tutelare era fuori tempo e fuori luogo ».

³³ Cass., 29 ottobre 2010, n. 22153, in *Giust. civ.*, Mass. 2010, 10, 1388.

³⁴ Cass., 6 agosto 2010, n. 18427, cit.; Cass., 19 agosto 2010, n. 18737, cit.; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22153, cit.; Cass., 10 marzo 2006, n. 5274 in *Giust. civ.*, Mass. 2006, 3; Cass., 16 febbraio 2005, n. 3122, in *Giust. civ.*, Mass. 2005, 2; Cass., 16 giugno 2004, n. 11308 in *Giust. civ.*, Mass. 2004, 6; Cass., 9 gennaio 2004, n. 122, in *Giust. civ.*, Mass. 2004, 1; Cass., 26 novembre 2003, n. 18047 in *Giust. civ.*, Mass. 2003, 11.

³⁵ L'eccezionalità del regime riservato ai provvedimenti del giudice tutelare viene ribadita anche dal nuovo testo della disposizione previsto dallo schema decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma del processo civile: « Contro i decreti del giudice

TRIBUNALE DI NAPOLI

Inoltre, tale norma va interpretata anche alla luce dell'introduzione del principio di ordinaria monocraticità del Tribunale (L. 26 novembre 1990, n. 353) e della soppressione dell'ufficio del pretore (D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51). E, quindi, il riferimento contenuto nell'art. 739 c.p.c. ai provvedimenti del Tribunale pronunciati in camera di consiglio andrebbe letto senza operare distinzioni in base alla composizione di quest'ultimo (*supra* § 3).

A ciò parrebbe riferirsi l'ordinanza in commento nella parte in cui afferma: « osservato che nel codice di rito sovente l'individuazione della natura collegiale dell'organo giudicante, quando non direttamente regolante la competenza nello *ius dicere*, ma solo recata per individuare soggettivamente la provenienza del provvedimento, viene letta secondo le regole sulla competenza medesima, per cui nel caso specifico l'art. 739 c.p.c., 1° comma, 2° periodo, deve essere interpretato con l'art. 810 c.p.c., per cui debba intendersi quale provvedimento da impugnare dinanzi alla Corte di Appello il decreto del tribunale nella persona del Presidente dello stesso ».

Un altro argomento a favore di tale lettura può ricavarsi dal fatto che il reclamo viene generalmente inquadrato come mezzo di gravame³⁶; invero, si tratta di un'impugnazione speciale a motivi illimitati e ad effetto devolutivo pieno e automatico, sicché il giudice non è vincolato ai motivi espressi dal ricorrente³⁷. Date le sue caratteristiche, si

tutelare si può proporre reclamo al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio » (schema decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma del processo civile approvato dal Consiglio dei ministri il 28 luglio 2022). Le modifiche apportate alla disposizione in esame confermano, da un lato, la possibilità di applicare le norme sui procedimenti in camera di consiglio anche ai provvedimenti monocratici, dall'altro, il fatto che il riferimento al tribunale deve essere letto senza operare distinzioni in base alla composizione (*v. infra*).

³⁶ Sul punto, GIANNOZZI, *Il reclamo nel processo civile*, cit., 196 ss., il quale muovendo dalla premessa che la giurisdizione volontaria è pur sempre giurisdizione, il reclamo avverso contro i provvedimenti di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. costituisce un mezzo di impugnazione, anzi « il consueto mezzo di impugnazione, previsto dalla nostra legge contro i provvedimenti giurisdizionali diversi dalla sentenza ». In un analogo ordine di idee, MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, cit., 434; VALITUTTI, *I procedimenti in camera di consiglio*, in Chiarloni - Consolo (a cura di), *I procedimenti sommari e speciali*, vol. III, Milano 2006, 284; LUISO, *Diritto Processuale civile*, vol. IV, Milano, 2021, 313; FAZZALARI, *La giurisdizione volontaria*, cit., 106.

³⁷ Sul punto, cfr. anche RASCIO, *Note sull'impiego del reclamo (in luogo dell'appello) come mezzo per impugnare le sentenze con devoluzione automatica piena*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 962 s., che ponendo a confronto l'appello con alcuni tipi di reclamo previsti dall'ordinamento, precisa che i caratteri propri del reclamo camerale confermano la ricostruzione comunemente accolta che « attribuisce al reclamo la natura di rimedio a critica libera, aperto a nuovi fatti e mezzi di prova anche non sopravvenuti né in precedenza ignorati, con devoluzione piena ed automatica (vale a dire senza che la cognizione del giudice subisca il vincolo ai motivi eventualmente spesi né il condizionamento alla riproposizione espressa delle questioni non esaminate) ed efficacia sostitutiva integrale del provvedimento reclamato, pure in caso di sua conferma e fatta salva la sola ipotesi di rigetto in rito del reclamo ». Secondo questa ricostruzione l'applicazione delle disposizioni che il codice di rito dedica alle impugnazioni in generale e all'appello in particolare sarebbero applicabili solo previa verifica di

ritiene che il giudice del reclamo debba essere *preferibilmente* un giudice diverso e superiore rispetto a quello del provvedimento reclamato e ciò perché «una delle caratteristiche di ogni impugnazione è infatti quella che la cognizione della medesima è spesso affidata al giudice superiore»³⁸.

Sebbene non sia una necessità indefettibile sul piano sistematico — tant'è vero che esiste il reclamo cautelare, nel quale la competenza in alcuni casi è affidata allo stesso giudice — nel dubbio si ritiene che possa costituire un criterio orientativo.

Infine, vi è un'ultima (ma non meno importante) considerazione di carattere generale che a nostro avviso rafforzerebbe la tesi affermata dal Tribunale nell'ordinanza in commento. La scelta di rimettere la decisione del reclamo avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale alla Corte d'appello si fonda soprattutto su ragioni di opportunità, atteso che «elimina ogni possibile imbarazzo o resistenza (anche soltanto psicologica) dei magistrati del Tribunale a dover pronunciare in sede di *revisio prioris instantiae* sul provvedimento pronunciato dal capo dell'ufficio cui sono addetti»³⁹.

Si deve dunque tenere conto della posizione istituzionale del Presidente del Tribunale incaricato della nomina e proprio in forza di ciò escludere che del reclamo possa conoscere il medesimo ufficio giudiziario da lui presieduto.

4.1. *Gli argomenti contrari e la loro confutazione.* — Quanto finora detto basterebbe ad esaurire il discorso in merito alla competenza sul reclamo, confermando la correttezza della decisione del Tribunale di attribuirlo alla Corte d'Appello.

Senonché non si può non dare atto dell'esistenza di altrettante pronunce di merito che hanno attribuito la competenza a conoscere del reclamo avverso i provvedimenti emanati dal giudice singolo al Tribunale in composizione collegiale, sia pure in materie diverse rispetto a quella prevista dall'art. 810 c.p.c. Tale soluzione si fonda, in particolare,

655

compatibilità. Tale posizione è stata successivamente ribadita dallo stesso autore, v. RASCIO, *L'efficacia devolutiva del reclamo avverso la sentenza di fallimento: un risultato precluso dal sistema e dalla lettera della legge*, in *Fallimento*, 2010, 588. In un analogo ordine di idee, MONTELEONE, voce Camera di Consiglio (diritto processuale civile), cit., 990; MICHELI, voce Camera di consiglio (dir. proc. civ.), in *Enc. dir.*, vol. V, Milano, 1959, 994; CERINO CANOVA, *Per la chiarezza delle idee in tema di procedimento camerale e di giurisdizione volontaria*, in *Studi in onore di Enrico Allorio*, Milano, 1989, 449, nota 83; LAUDISA, voce Camera di consiglio, cit., § 20; ARIETA, voce Procedimenti in camera di consiglio, in *Dig. it. disc. priv. sez. civ.*, vol. XIV, Torino, 1996, 452 s. In senso diverso, rispetto alla possibilità riconosciuta al giudice del reclamo di andare *ultra petita partium*, v. GIANNOZZI, *Il reclamo nel processo civile*, cit., 237, e FAZZALARI, *La giurisdizione volontaria*, cit., 114, per il quale il giudice deve mantenersi *intra petita*.

³⁸ GIANNOZZI, *Il reclamo nel processo civile*, cit., 235 (corsivo aggiunto).

³⁹ FINOCCHIARO, *Sui reclami la parola alla Corte d'appello*, in *Guida al diritto*, 2006, 11, 47, che condivide la scelta del legislatore (L. 8 febbraio 2006, n. 54) di rimettere la decisione sul reclamo avverso i provvedimenti del Presidente del Tribunale ex art. 708 c.p.c. alla Corte d'appello. In un analogo ordine di idee, sempre con riferimento alle modifiche apportate all'art. 708 c.p.c., BOCCAGNA, *L'impugnazione dei provvedimenti « nell'interesse della prole e dei coniugi » dopo la L. 54/06*, in *Studi in onore di Vittorio Colesanti*, vol. I, Napoli, 2009, 85; CIPRIANI, *La riforma dei provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, I, 200. In senso critico, LUPOI, *Aspetti processuali della normativa sull'affidamento condiviso*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 1086, il quale definisce la scelta « quanto mai discutibile », dal momento che il reclamo alla Corte implica dei notevoli costi aggiuntivi per le parti e, inoltre, aumenterebbe il carico di lavoro di uffici giudiziari già oberati di lavoro, che non riuscirebbero per queste ragioni a reggere il carico della mole di ricorsi che vengono proposti.

TRIBUNALE DI NAPOLI

su due argomenti: *a)* la previsione contenuta nell'art. 669 *terdecies* c.p.c.; *b)* il fatto che vi siano nell'ordinamento norme relative ad ipotesi specifiche che prevedono in siffatti casi (provvedimenti emanati dal giudice monocratico o dal Presidente) che il reclamo debba essere proposto al Tribunale in composizione collegiale⁴⁰.

Ebbene nessuno dei due argomenti appare a mio avviso convincente.

Quanto all'argomento *sub a)*, ad esso non può riconoscersi importanza nella risoluzione del problema *de quo*. Il richiamo all'art. 669 *terdecies* c.p.c. non è pertinente, non essendo tale norma invocabile né direttamente né per analogia⁴¹.

Premesso che anche il Tribunale in composizione collegiale sarebbe (al pari della Corte d'appello) idoneo a conoscere del reclamo avverso il provvedimento di nomina, tant'è vero che gli viene attribuita la competenza a conoscere del reclamo cautelare che presuppone valutazioni più complesse rispetto alla verifica dell'esistenza dell'accordo compromissorio e degli altri presupposti individuati dall'art. 810 c.p.c., ciò che impedisce l'applicazione analogica della norma citata è la diversa natura dei provvedimenti.

E, infatti, non è possibile riconoscere al provvedimento di nomina natura cautelare, dal momento che non presenta i connotati strutturali propri delle misure cautelari, né risponde alla loro funzione tipica⁴². Al provvedimento in esame non è poi attribuibile carattere misto al pari di altri provvedimenti presidenziali la cui natura è allo stesso tempo volontaria e cautelare⁴³.

⁴⁰ Tali argomenti sono stati utilizzati da Trib. Verona, 28 luglio 2000, in *Giur. it.*, 2001, 4, 925, con nota critica di DI MURO nella quale si afferma che « competente a pronunciarsi in merito al reclamo avverso i decreti emessi dal giudice monocratico di Tribunale, a seguito di procedimento per camera di consiglio, in materia già pretorile ma estranea alla funzione di giudice tutelare, non è la Corte d'appello, come pur emergerebbe dal tenore letterale dell'art. 739 c.p.c. È invece competente il medesimo Tribunale, in composizione collegiale, di cui non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Ciò in conformità al generale principio evincibile dall'art. 669 *terdecies* c.p.c., nonché, a seguito delle novelle apportate dal d.lg. 19 febbraio 1998 n. 51, dagli artt. 749 e 825 c.p.c. e 126 r.d. 28 marzo 1929 n. 499.

⁴¹ Anche la giurisprudenza di legittimità è solita negare l'utilità del riferimento all'art. 669 *terdecies* c.p.c. stabilendo però che quest'ultimo « attiene ad un'ipotesi affine, ma non identica a quella in esame ». Tuttavia, non si comprende il significato di tale espressione dal momento che fatta eccezione per quei provvedimenti, di cui si è detto in precedenza, la cui natura è composita, non si comprende quali siano le analogie esistenti tra i provvedimenti cautelari e quelli emanati nell'ambito dei procedimenti di giurisdizione volontaria. Cfr., tra le tante, Cass., 20 agosto 2003, n. 12223, cit.

⁴² Per poter qualificare un dato provvedimento come cautelare, in senso tecnico-processuale, secondo una parte della dottrina è necessario non solo che sia destinato ad evitare un pericolo o ad anticipare la tutela di certi soggetti e/o diritti, ossia la *funzione* di cautela in senso ampio, ma anche che il rimedio abbia — sotto il profilo strutturale — carattere strumentale (rispetto al processo a cognizione piena) e provvisorio (da intendersi come inidoneità al passaggio in giudicato). Sul punto, prima della riforma intervenuta con l. 14 maggio 2005, n. 80, PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 378; OBERTO, *Il nuovo processo cautelare*, Milano, 1992, 136. In senso contrario, ossia svalutando l'importanza dell'elemento della strumentalità e valorizzando quello del pericolo, v. MERLIN, *Procedimenti cautelari e urgenti in generale*, vol. XIV, in *Dig. civ.*, Torino, 1996, 428; MARTINELLI, *Alcune questioni sull'ambito di applicazione del nuovo rito cautelare uniforme*, in *Foro it.*, 1995, V, 168 s.

⁴³ Un esempio è dato dai provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale nell'interesse della prole e dei coniugi, per i quali fino alla riforma del 2006 si dubitava della possibilità

Inoltre, come si è illustrato dinanzi, l'art. 739 c.p.c. disciplina espressamente l'ipotesi in cui oggetto di reclamo è un provvedimento del Presidente, dal momento che esso si riferisce ai provvedimenti del Tribunale, senza operare distinzione a seconda che siano collegiali o monocratici, essendo l'espressione « camera di consiglio » non riferita necessariamente al collegio.

Neppure dall'argomento *sub b)* si può ricavare la competenza del Tribunale in composizione collegiale. Invero, vi sono norme nell'ordinamento che attribuiscono la competenza a conoscere del reclamo al collegio e un esempio è dato proprio dall'art. 749 c.p.c. — nel quale si prevede che « il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell'articolo 739 » — da cui la giurisprudenza di merito è solita ricavare un principio generale applicabile a casi analoghi.

Tuttavia, rispetto a tale argomento si può obiettare che vi sono altrettante disposizioni che si riferiscono ai provvedimenti emessi dal Presidente o dal giudice monocratico e che — a differenza di quella ora citata — prevedono espressamente che il reclamo vada proposto alla Corte d'Appello. Mi riferisco, a titolo esemplificativo, all'art. 750, comma 3°, c.p.c. che disciplina i provvedimenti del Presidente del Tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari e che rimette la decisione sul reclamo avverso tali provvedimenti al Presidente della Corte d'appello⁴⁴.

Si tratta quindi di una scelta discrezionale rimessa al legislatore che, a seconda dei casi e per ragioni di convenienza, può indicare come giudice del reclamo il Tribunale in composizione collegiale o la Corte d'appello.

Per queste ragioni, non pare produttivo guardare le singole norme perché ve ne sono disparate e ognuna di esse è frutto di una valutazione compiuta di volta in volta dal legislatore.

A ciò si deve poi aggiungere che i provvedimenti appartenenti al *genus* della volontaria giurisdizione sono difficilmente accomunabili data la loro eterogeneità e varietà.

Se proprio si volesse applicare l'analogia un riferimento, a nostro avviso, deve essere trovato in materia arbitrale. A tal proposito pare significativo il fatto che il legislatore nel 2006 nell'intervenire sulla previsione contenuta nell'art. 825 c.p.c.⁴⁵ pur potendo preve-

di poterli impugnare nelle forme previste dall'art. 669 *terdecies* c.p.c. o a norma dell'art. 739 c.p.c. Sul punto, CIPRIANI, *La nuova disciplina dei provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, I, 195; BOCCAGNA, *L'impugnazione dei provvedimenti « nell'interesse della prole e dei coniugi » dopo la L. 54/06*, cit., 85.

⁴⁴ L'art. 750, comma 3, c.p.c. è stato più volte richiamato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per affermare la reclamabilità dei provvedimenti presidenziali: v. nota 25. Da tale ultima norma, autorevole dottrina, ricava la regola generale — applicabile per analogia a tutti i provvedimenti presidenziali — per cui la competenza a conoscere del reclamo spetterebbe al Presidente della Corte d'appello: v. CARNELUTTI, *Istituzioni*, cit., 180.

⁴⁵ Anche il provvedimento di omologazione è solitamente inquadrato nell'ambito della volontaria giurisdizione, trattandosi di un provvedimento che non incide sui diritti delle parti ma che si estrinseca in un controllo di legittimità — e non di merito — sull'operato di soggetti pubblici o privati. Cfr. CARNACINI, voce *Arbitrato rituale*, in *Noviss. dig. it.*, vol. I, Torino, 1957, 908; REDENTI, *Diritto processuale civile*, cit., 481; CECHELLA, *L'arbitrato*, Torino, 1991, 198; BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità del lodo*, Napoli, 2005, 469 s.

TRIBUNALE DI NAPOLI

dere la competenza del Tribunale in composizione collegiale abbia invece attribuito la stessa alla Corte d'appello ⁴⁶.

In effetti, la norma da ultimo citata in precedenza indicava il Tribunale in composizione collegiale come giudice competente a conoscere del reclamo avverso il decreto di omologazione pronunciato dal pretore. Con la soppressione delle preture è opinione comune che tale decreto debba essere pronunciato dal Tribunale in composizione monocratica ⁴⁷. Tuttavia, trattandosi — come si è detto — di una scelta discrezionale, il legislatore avrebbe potuto mantenere il riferimento al Tribunale in composizione collegiale quale giudice del reclamo e invece la cognizione del rimedio è stata attribuita alla Corte d'appello.

La vicenda è ai nostri fini significativa anche perché la norma in questione costituisce un modello di riferimento anche per il provvedimento presidenziale di liquidazione del compenso degli arbitri, dato l'espresso rinvio contenuto nell'art. 814, comma 3, c.p.c. ⁴⁸.

Pertanto, se proprio si volesse ricorrere all'analogia per colmare la lacuna legislativa dell'art. 810 c.p.c. e individuare il giudice competente a conoscere del reclamo, il riferimento non potrebbe essere altro se non l'art. 825 c.p.c. ⁴⁹. Il fatto che anche in quell'occasione la scelta è ricaduta sulla Corte d'appello, conferma a nostro avviso la bontà dei rilievi fatti nel paragrafo precedente.

5. *Osservazioni conclusive.* — Una volta individuati gli indici dai quali si ricava la competenza della Corte d'Appello e confutata la tesi contraria, escludendo il ricorso all'applicazione analogica sia della disciplina del cautelare sia di norme singole, residua un ultimo passaggio dell'ordinanza annotata che desta alcune perplessità.

Il collegio, infatti, dopo aver stabilito che la competenza verticale a conoscere del reclamo avverso il decreto presidenziale spetti alla Corte d'appello, afferma che si possa

658

⁴⁶ Tale norma, modificata con D.lgs., 2 febbraio 2006, n. 40, prevede che « contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla Corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la Corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza ».

⁴⁷ Cfr., tra i tanti, VITALE, sub art. 825, in Briguglio-Capponi (a cura di), *Commentario alle riforme del processo civile*, vol. III, 2, Padova, 2009, 987.

⁴⁸ Va comunque segnalata la diversa natura dei provvedimenti richiamati. Mentre il provvedimento di omologazione, così come quello di nomina degli arbitri, sono privi di carattere decisorio, poiché sono inidonei a incidere su diritti sostanziali e, di conseguenza, non ricorribili in Cassazione a norma dell'art. 111, co. 7, Cost. (in particolare, con riferimento al decreto di omologazione, v. Cass., 15 luglio 1996, n. 6407, in questa *Rivista*, 1996, 513, con nota di LEPRI, *Il provvedimento che rigetta il reclamo contro il diniego di exequatur non è ricorribile per cassazione*); al provvedimento di liquidazione dei compensi la giurisprudenza — seppur in maniera incostante — riconosce carattere contenzioso, nonostante sia sottoposto a rito camerale. Sul punto, TISCINI, *Nuovi voli pindarici della giurisprudenza di legittimità per porre un argine all'accesso: è insindacabile il provvedimento di liquidazione del compenso agli arbitri emesso dal Presidente del tribunale ai sensi dell'art. 814 c.p.c.*, in questa *Rivista*, 2009, 697 s. In giurisprudenza, confronta Cass., 7 dicembre 2016, n. 25045, in questa *Rivista*, 2017, 370, con nota di LICCI, *Il ritorno al futuro delle Sezioni Unite sulla natura e sul regime impugnatorio dell'ordinanza di liquidazione del compenso degli arbitri* e BRIGUGLIO, *Postilla (Sui denari delle parti e degli arbitri, sulla natura dell'arbitrato, e sui fetici)* e, da ultimo, Cass., 28 aprile 2022, n. 13395, in *dejure*.

⁴⁹ Giunge ad un'analoga conclusione TIZI, *Brevi considerazioni in ordine alla reclamabilità del provvedimento di nomina degli arbitri di cui all'art. 810 c.p.c.*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, 226.

al più « discutere sulla natura *monocratica* o collegiale dell'organo di seconda istanza, ma non sulla qualità dello stesso »⁵⁰.

Il riferimento alla monocraticità è fuorviante se riferito alla Corte d'Appello, che notoriamente non decide in composizione monocratica. Pertanto, l'unico modo per interpretare il passaggio citato è che il Tribunale di Napoli intendesse evocare un potere decisorio del Presidente della Corte d'appello.

Chiarito ciò, tra le due soluzioni prospettate — competenza della Corte d'appello o del suo Presidente — quella che si ritiene preferibile è la seconda. In favore di questo secondo capo dell'alternativa milita — oltre all'autorevole rilievo che il principio per cui, salvo che la legge non disponga diversamente, si può proporre reclamo all'autorità giudiziaria superiore deve essere interpretato nel senso che « questa è il Tribunale rispetto al pretore; la Corte d'Appello rispetto al Tribunale; il Presidente della Corte d'appello rispetto al Presidente del Tribunale, poiché il presidente considerato come giudice singolo trova come autorità superiore nella gerarchia dei giudici singoli il Presidente del collegio superiore »⁵¹ — una considerazione di opportunità. Si ritiene, infatti, che non sia necessario impiegare il collegio nella decisione del reclamo, soprattutto a fronte della situazione logistica nella quale versa la Corte d'appello e nella prospettiva di snellimento del contenzioso.

Tuttavia, è bene chiarire che la scelta di individuare come competente il Presidente della Corte d'appello non appare necessitata ma si giustifica esclusivamente per ragioni di simmetria e opportunità.

FEDERICA PINTO

659

⁵⁰ Corsivo aggiunto.

⁵¹ CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, cit., 1233. Gli stessi rilievi sono condivi anche da CARNELUTTI, *Istituzioni*, cit., 180. In un analogo ordine di idee, BIAMONTI, voce Arbitrato (diritto processuale civile), cit., 916; VECCHIONE, *Impugnazione del provvedimento presidenziale di nomina di arbitro*, cit., 122.